Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 17 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **888.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **889.**
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo alla facoltà di magistero dell'Università di Roma . Pag. 516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **890.**
Estinzione della fondazione « Madella », in Pavia Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **891.**
Estinzione della fondazione « Dott. Ennio Groppelli », in Pavia . . . . Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **892.**
Estinzione della fondazione « Italia », in Pavia Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **893.**
Estinzione della fondazione « Dott. ing. Attilio Gronda », in Pavia . . . . Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978, n. **894.**
Autorizzazione all'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni) », in Roma, ad accettare una donazione . . . . Pag. 517

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.
Proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica di Torino . . . . Pag. 517

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.
Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Piemonte . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata. Pag. 519

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.
Rettifica del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, concernente classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Udine e Gorizia . . . . Pag. 519

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.
Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1978, emessi per lire 1.750 miliardi e per lire 1.200 miliardi in applicazione, rispettivamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951 e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° agosto 1979 . . . . Pag. 520

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 521

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza delle cattedre di economia delle aziende di credito (corso progredito) e di teoria e politica monetaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano . . . Pag. 521
Vacanza della cattedra di composizione architettonica (quinquennale) presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze . . . . Pag. 521

Ministero della marina mercantile: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campo dell'Elba . . . . Pag. 521

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 522

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani . . Pag. 523
Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Pag. 525

Ministero dell'interno:
Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/B . . . . . Pag. 527
Concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno Pag. 527
Nomina degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe. Pag. 532

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma . . . . Pag. 533

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso di rettifica . . . . Pag. 533

Ospedale della città di Imperia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 533

Ospedale di Arcevia: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . Pag. 533

Ospedale civile di Torre Annunziata: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 533

Arcispedale « S. Maria nuova » di Reggio Emilia: Concorso ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 533

Ospedale « Paradiso » di Gioia del Colle: Concorso ad un posto di assistente di geriatria . . . . . . Pag. 533

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 534

Ospedale pneumologico « A. Carle » di Cuneo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 534

Ospedale « SS. Giacomo e Cristoforo » di Massa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 534

Ospedale civile « Fraternita S. Maria della misericordia » di Urbino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia . . . . . Pag. 534

Ospedale « Umberto I » di Montecarotto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 534

Ospedale degli infermi di Pavullo nel Frignano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . Pag. 534

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. 36.
Contributi regionali ai comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed anziani . . . . Pag. 535

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. 37.
Norme in materia di lavori pubblici . . . . Pag. 535

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 38.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 . . . . Pag. 540

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 39.
Norme di interpretazione ed integrazione dell'art. 85 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 . . . . . Pag. 540

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 40.
Norme per l'esercizio venatorio nella regione Puglia per l'annata 1978-79 . . . . Pag. 540

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1978, n. 49.
Norme di integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 41, che disciplina l'inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi . . . . Pag. 542

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1978, n. 50.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15 del 18 febbraio 1974, concernente la costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio . . . . Pag. 542

LEGGE REGIONALE 12 settember 1978, n. 51.
Finanziamento del progetto di intervento denominato: « Tutela igienica del lago di Bracciano » . . . . Pag. 543

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. **52**.
Norme di integrazione della legge regionale 23 settembre 1974, n. 65 . . . . . . Pag. 543

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. **53**.
Finanziamento del progetto di intervento denominato « Isole Pontine » . . . . Pag. 543

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **54**.
Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica . . Pag. 544

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 17 GENNAIO 1979:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(8889)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **888**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 151 a 158, relativi alla facoltà di farmacia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 151. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 152. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) chimica generale ed inorganica;
2) chimica organica;
3) chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) chimica biologica;
6) fisica;
7) farmacologia e farmacognosia;
8) anatomia umana;
9) fisiologia generale (biennale);
10) botanica farmaceutica;
11) tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1) biochimica applicata;
2) biofarmacia;
3) biologia molecolare;
4) chimica analitica;
5) chimica degli alimenti;
6) chimica biofarmaceutica;
7) chimica clinica;
8) chimica dei prodotti cosmetici;
9) chimica farmaceutica applicata;
10) chimica fisica;
11) chimica terapeutica;
12) chimica tossicologica industriale;
13) dietofarmacia;
14) enzimologia;
15) erboristeria;
16) farmacia industriale;
17) farmacia veterinaria;
18) farmacologia applicata;
19) fitofarmacia;
20) fitoterapia;
21) idrologia chimica;
22) igiene;
23) impianti e macchinario farmaceutico;
24) organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
25) istituzioni di matematiche;
26) istituzioni di patologia generale;
27) microbiologia;
28) microchimica;
29) saggi e dosaggi farmacologici.

Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica comporta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.

Il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comporta tre distinti esami alla fine di ciascun anno di corso. Non è consentita la frequenza a più di un corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica nello stesso anno accademico.

Art. 153. — Le esercitazioni, che formano parte integrante del corso, sono obbligatorie per gli studenti che frequentano il corso stesso.

Al termine di ogni corso integrato da esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto in queste ultime mediante colloqui e prove.

Art. 154. — Sono ammessi al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I gli studenti che abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica o, in mancanza di questo, che siano risultati idonei in una preliminare prova di accertamento.

Nel sostenere gli esami, lo studente dovrà rispettare le seguenti precedenze:

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di:	Se non ha superato l'esame di:
chimica organica	chimica generale ed inorganica
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I	chimica generale ed inorganica
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II	esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III	chimica organica; esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II
chimica biologica	chimica organica; anatomia umana
fisiologia generale	chimica biologica; fisica
chimica farmaceutica e tossicologica I	chimica organica; esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II
chimica farmaceutica e tossicologica II	esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II; fisiologia generale
farmacologia e farmacognosia	botanica farmaceutica; fisiologia generale; chimica farmaceutica e tossicologica I
tecnica e legislazione farmaceutica	fisiologia generale; chimica farmaceutica e tossicologica I

La facoltà delibera sui criteri di propedeuticità da osservare per gli insegnamenti complementari.

Art. 155. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica, documentata, presso una farmacia autorizzata.

L'esame di laurea consiste in un colloquio di cultura e nella discussione di una dissertazione scritta di indole sperimentale o teorica su un argomento attinente ad uno degli insegnamenti della facoltà, approvato dal professore della materia.

La facoltà stabilisce il contenuto del colloquio di cultura e le modalità di discussione della tesi.

L'art. 160, relativo al seminario di scienze farmaceutiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

Seminario di scienze farmaceutiche

Art. 160. — Il seminario di scienze farmaceutiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle discipline farmaceutiche pure ed applicate.

L'attività del seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni scientifiche, discussioni, dimostrazioni, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento e di quanto altro possa servire allo scopo su indicato.

Art. 161. — Del seminario fanno parte tutti i docenti della facoltà di farmacia.

Il consiglio del seminario è formato da un direttore e quattro consiglieri e viene nominato dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di farmacia. Il consiglio resta in carica per un triennio.

Art. 162. — L'iscrizione al seminario è annuale ed è obbligatoria per gli studenti del 3° e 4° corso della laurea in farmacia e del secondo triennio della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Possono iscriversi anche laureati e laureandi fuori corso e anche gli studenti di altre facoltà (nonchè laureati e diplomati).

Art. 163. — A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto della iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il consiglio del seminario.

Art. 164. — Agli iscritti al seminario può essere rilasciato un certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1978
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **889.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo alla facoltà di magistero dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di sociologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Roma del 12 maggio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di sociologia (1° corso sdoppiato) al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo del 4 luglio 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di sociologia (1° corso sdoppiato) dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di sociologia dell'Università di Palermo risulta attualmente ricoperto dal dott. Filippo Citarrella e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima (1° corso sdoppiato) della facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di sociologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito unitamente al titolare dott. Filippo Citarrella alla cattedra omonima (1° corso sdoppiato) della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **890.**

Estinzione della fondazione « Madella », in Pavia.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Madella » viene dichiarata estinta ed i beni residui devoluti in favore del collegio « Ghislieri » di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre **1978**
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **891.**

Estinzione della fondazione « Dott. Ennio Groppelli », in Pavia.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Dott. Ennio Groppelli » viene dichiarata estinta ed i beni residui devoluti in favore del collegio « Ghislieri » di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre **1978**
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **892.**

Estinzione della fondazione « Italia », in Pavia.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Italia » viene dichiarata estinta ed i beni residui devoluti in favore del collegio « Ghislieri » di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre **1978**
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* **297**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **893.**

Estinzione della fondazione « Dott. ing. Attilio Gronda », in Pavia.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Dott. ingegnere Attilio Gronda » viene dichiarata estinta ed i beni residui devoluti in favore del collegio « Ghislieri » di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1978
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978, n. **894.**

Autorizzazione all'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni) », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegno) », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un villino sito in Roma, via Pompeo Magno numeri 7 e 9, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 195431, foglio 405, particelle numeri 92 e 93 del valore di L. 380.000.000, disposta dalla regione italiana della Società sacerdotale della Santa Croce, in Milano, rappresentata dal prof. don Luigi Tirelli con atto di donazione n. 86733 di repertorio in data 20 gennaio 1971, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1978
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1971, 25 settembre 1974, 18 novembre 1974, 19 novembre 1974, 28 maggio 1975, 30 maggio 1975, 17 dicembre 1975, 30 settembre 1976 e 15 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(336)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali della regione Piemonte;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Piemonte tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Piemonte, salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Piemonte da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Piemonte dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Alessandria	Voltaggio	469,62.90	
	Bosio	731,07.87	
	Casaleggio Boiro .	52,65.00	
	Lerma	28,71.80	1.282,07.57
Vercelli . . .	Trivero	808,99.13	
	Ailoche	408,20.10	
	Coggiola	32,28.40	
	Postua	4,27.64	1.253,75.27
Novara . .	Cossogno	462,35.73	
	Beura Cardezza . .	369,81.01	
	Meazzina	11,14.25	843,30.99
Torino	Pragelato	690,31.08	
	Fenestrelle	3,29.44	693,60.52
Cuneo . . .	Vinadio	0,66.18	0,66.18
		Totale generale . . .	4.073,40.53

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(161)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1978 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Vista la nota con la quale l'avv. Francesco Di Caro, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore del commercio e attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato l'avv. Teresiana Oddone Giuliani in sostituzione dell'avv. Francesco Di Caro;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Teresiana Oddone Giuliani è nominata membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio e attività affini ed in sostituzione dell'avv. Francesco Di Caro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(153)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Rettifica del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, concernente classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Udine e Gorizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 2226 del 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 336 del 22 dicembre 1975, col quale veniva classificata provinciale la strada di bonifica «Ponte Tiel-Belvedere» con una lunghezza comples-

siva di km 3+700; di cui km 3+540 ricadenti nella provincia di Udine e km 0+160 nella provincia di Gorizia;

Vista la nota n. 5101/76 del 24 marzo 1976, con la quale l'amministrazione provinciale di Gorizia nel fare presente la impossibilità pratica di dare attuazione al citato decreto ministeriale, in quanto non sufficientemente evidenziati nello stesso il tratto di strada e la relativa estenzione oggetto della provincializzazione, ha chiesto la revoca del provvedimento e la ripetizione dell'iter procedurale compresa l'assunzione del nuovo parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 508 in data 13 luglio 1976, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha stabilito che, la strada provinciale denominata «Ponte Tiel-Belvedere» lungo il suo percorso ha il seguente tracciato: parte, nei pressi della frazione di San Lorenzo, dalla strada provinciale che attraversa il comune di Fiumicello (Udine), passa per « Ponte Tiel » e, con direzione « nord-sud » raggiunge, in prossimità dell'idrovora Viola, il confine tra le province di Udine e Gorizia; quindi prosegue verso sud fino alla tenuta Gavegi da dove, piegando verso occidente, raggiunge la località Bagni nei pressi della quale lascia il territorio della provincia di Gorizia per reimmettersi in quello di Udine; proseguendo ancora verso ovest incontra la località Centenara per poi terminare, in prossimità della frazione Belvedere, sulla strada statale che passa per i comuni di Grado e di Aquileia; con uno sviluppo complessivo di circa km 9+600; di cui km 3+400 ricadenti nella provincia di Gorizia e km 6+200 nella provincia di Udine;

Vista la nota n. 9517/78 del 20 giugno 1978, con la quale l'amministrazione provinciale di Gorizia ha espresso parere favorevole per l'assetto della strada in parola nei termini di cui al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Udine non ha espresso il proprio parere nel tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 126;

Considerato che come precisato nel richiamato voto, la strada in oggetto anche per effetto della richiesta rettifica del tracciato, mantiene il requisito previsto dall'art. 4/d della legge n. 126;

Decreta:

Il tracciato e la lunghezza della strada denominata « Ponte Tiel-Belvedere », classificata provinciale con il decreto ministerial citato nelle premesse, vengono rettificati come segue: parte, nei pressi della frazione di San Lorenzo, dalla strada provinciale che attraversa il comune di Fiumicello (Udine), passa per «Ponte Tiel» e, con direzione « nord-sud » raggiunge, in prossimità dell'idrovora Viola, il confine tra le province di Udine e Gorizia; quindi prosegue verso sud fino alla tenuta Gavegi da dove, piegando verso occidente, raggiunge la località Bagni nei pressi della quale lascia il territorio della provincia di Gorizia per reimmettersi in quello di Udine; proseguendo ancora verso ovest incontra la località Centenara per poi terminare, in prossimità della frazione Belvedere, sulla strada statale che passa per i comuni di Grado e di Aquileia; con una lunghezza complessiva di km 9+600; di cui km 3+400 ricadenti nella provincia di Gorizia e km 6+200 nella provincia di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: PADULA

(170)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1978, emessi per lire 1.750 miliardi e per lire 1.200 miliardi in applicazione, rispettivamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951 e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° agosto 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato) a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro:

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 212982/66-AO-5 in data 14 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 57, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, per nominali lire 1.750 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 213309/66-AO-6 in data 5 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 340, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, per nominali lire 1.200 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste del B.O.T. di scadenza 3, 6, e 12 mesi tenutasi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei B.O.T. collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° febbraio 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1979 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 14 luglio e del 5 agosto 1978, è pari al 5,7124% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35% stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° agosto 1979 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 212982/66-AO-5 del 14 luglio 1978 e n. 213309/66-AO-6 del 5 agosto 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 1978, rimborsabili il 1° agosto 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 1.750 miliardi e lire 1.200 miliardi, è determinato nella misura del 6,35%, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° agosto 1979.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 187 miliardi 325.000.000, da imputarsi:

per L. 111.125.000.000 alla 1ª tranche di lire 1.750 miliardi;

per L. 76.200.000.000 alla 2ª tranche di lire 1.200 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 12 gennaio 1979:

Trevisani Felice, notaio residente nel comune di Palmanova, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Montanari Maurizio.

Renta Salvatore, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Tresigallo, distretto notarile di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Zanardi Stefano.

(301)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia delle aziende di credito (corso progredito) e di teoria e politica monetaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia delle aziende di credito (corso progredito);
2) teoria e politica monetaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(197)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica (quinquennale) presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di composizione architettonica (quinquennale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(303)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campo dell'Elba

Con decreto 20 novembre 1978, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato la zona ed il manufatto demaniali marittimi, siti in Marina di Campo nel comune di Campo dell'Elba (Livorno), della superficie di mq 45,26, riportati in catasto del comune omonimo al foglio n. 49, particella n. 511 (già 108).

(305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,95	841,95	841,80	841,95	842 —	842 —	842,05	841,95	841,95	841,95
Dollaro canadese	709 —	709 —	709,25	709 —	708,96	708,95	708,90	709 —	709 —	709 —
Franco svizzero	497,31	497,31	496,95	497,31	497,05	497,20	497,10	497,31	497,31	497,30
Corona danese	162,79	162,79	162,60	162,79	162,73	162,82	162,85	162,79	162,79	162,80
Corona norvegese	165,56	165,56	165,70	165,56	165,60	165,59	165,63	165,56	165,56	165,55
Corona svedese	192,79	192,79	192,45	192,79	192,83	192,82	192,86	192,79	192,79	192,80
Fiorino olandese	418,25	418,25	418,10	418,25	418,50	418,34	418,44	418,25	418,25	418,25
Franco belga	28,628	28,628	28,63	28,628	28,65	28,63	28,638	28,628	28,628	28,60
Franco francese	196,41	196,41	196,24	196,41	196,72	196,52	196,60	196,41	196,41	196,45
Lira sterlina	1673,70	1673,70	1674,50	1673,70	1672,88	1673,60	1673,50	1673,70	1673,70	1673,70
Marco germanico	451,81	451,81	451,60	451,81	452,13	451,81	451,81	451,81	451,81	451,80
Scellino austriaco	61,74	61,74	61,68	61,74	61,73	61,71	61,69	61,74	61,74	61,75
Escudo portoghese	17,85	17,85	17,81	17,85	17,88	17,82	17,79	17,85	17,85	17,85
Peseta spagnola	11,999	11,999	11,99	11,999	11,99	11,99	11,998	11,999	11,999	11,99
Yen giapponese	4,254	4,254	4,2550	4,254	4,256	4,25	4,257	4,254	4,254	4,25

Media dei titoli del 12 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,475
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50% » » 1968-83	83,575
» 5,50% » » 1969-84	80,650
» 6% » » 1970-85	80,200
» 6% » » 1971-86	78,075
» 6% » » 1972-87	76,100
» 9% » » 1975-90	83,500
» 9% » » 1976-91	83 —
» 10% » » 1977-92	84,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,900
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	101,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,175
» » » » 1-1-1978/80	101,075
» » » » 1-3-1978/80	100,625
» » » » 1-6-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	99,400
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,100
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	94,625
» » Pol. 9% 1-1-1980	97,600
» » » 10% 1-1-1981	96,200
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	83,150
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,225
» » » 12% 1-4-1982	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842 —
Dollaro canadese	708,95
Franco svizzero	497,205
Corona danese	162,82
Corona norvegese	165,595
Corona svedese	192,825
Fiorino olandese	418,345
Franco belga	28,633
Franco francese	196,52
Lira sterlina	1673,60
Marco germanico	451,81
Scellino austriaco	61,715
Escudo portoghese	17,82
Peseta spagnola	11,998
Yen giapponese	4,255

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 200

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Palermo.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Trapani, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed *assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità* o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(111)

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i due posti vacanti di sanitario incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 196

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(112)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Bergamo, Lucca e Ravenna della classe 1ª/*B*, nonchè dei comuni di Cosenza, Matera e Pavia della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Bergamo, Lucca e Ravenna della classe 1ª/*B*, nonchè dei comuni di Cosenza, Matera e Pavia della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 1° marzo 1979 distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1972, n. 749, o di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente come ad esempio: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089) e scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089); sono esentati dal produrre il diploma di laurea i candidati che in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B* indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 10 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(324)

Concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate — ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355 — le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno — detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati delle carriere di concetto e detratti i posti da attribuire mediante i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 — sono attualmente disponibili ottantacinque posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata auto-

rizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1978;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi d'ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei suddetti ottantacinque posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezione che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limiti o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10), dell'art. 6 del presente bando;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I dati di cui al precedente punto *e*), vanno riportati su di un foglio da allegare alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;
2) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;
2) legislazione speciale amministrativa;
3) elementi di contabilità di Stato;
4) diritto del lavoro;
5) diritto ecclesiastico;
6) diritto penale (codice penale: libro I; libro II; titoli II e VII);

7) diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);

8) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

9) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

10) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni, articoli 1, 2, 3 e 9; legge 13 maggio 1961, n. 469 e legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, sulle attribuzioni in materia di documenti archivistici; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°, e relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III - cap. IV, da art. 142 ad art. 160 (limitatamente a quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 ad art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 - titolo I, da art. 17 ad art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) espropriazioni per pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità;

f) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile;

g) circolazione e traffico - depenalizzazione: testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali; legge 24 dicembre 1975, n. 706, concernente il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente decreto.

Diario e sede delle prove scritte

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 31 *marzo* 1979 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1979, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10), sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspi-

rante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra od equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione della amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro od equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiante il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, numero 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i cittadini italiani che si sono trasferiti dalla Jugoslavia ai sensi dell'art. 3 del trattato italo-jugoslavio firmato a Osimo il 10 novembre 1975: attestazione rilasciata dal prefetto;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): attestato della competente autorità militare;

23) per coloro che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, contenenti provvedimenti per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: certificato dell'amministrazione.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione di documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2) del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente decreto. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 193

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1). In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua rigorosamente — a pena di irricevibilità — lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso le prefetture, preferibilmente quella di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata direttamente al Ministero dell'interno, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

---

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

ALLEGATO B

L. 2.000
di marche da bollo

Parte riservata all'ufficio

CODICE CONCORSO NUMERO DI RIFERIMENTO

Da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello

Cognome . .
Nome . . . .
Sesso [M] [F] stato civile . . . numero figli .
Dati relativi alla nascita: luogo: . .
Data G. M. A. provincia nascita . .
. . . . . .
Comune residenza . . provincia residenza .
. . . . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso:

(presso . . . . . .)
indirizzo . . . .
comune . . . .
provincia . . . . C.a.p. .
numero telefono . . .

Lingua straniera scelta per il colloquio: . . .
Titolo di studio tra quelli previsti dal bando: . . .
. . anno conseguimento . . istituto. . .
Titolo elevazione limite età: . . .
Cittadinanza . . . notizie militare .
Precedenti penali a carico: [si] [no] (in caso affermativo, indicare su di un foglio da allegare alla presente, tutti i dati relativi).

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni [si]
Ha diritto all'elevazione del limite d'età: [si] [no]
Domanda presentata a mano alla prefettura il . PR
Domanda presentata a mano al Ministero il . . MI
Domanda trasmessa per posta (data timbro P.) . PT

Da riempire a cura del candidato

Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni [no] [si] quale
. . . .

In caso affermativo, il servizio è cessato per destituzione [no] [si]

OGGETTO: Concorso pubblico a ottantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1978.

. .l. . sottoscritt . . chiede di essere ammes. . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost. . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

(firma da autenticare)
. . . .

Da riempire a cura del candidato

Altri diplomi di qualifica professionale: . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Lingue straniere conosciute

	grado conoscenza scol.	parl.	scritto
. . . .	[ ]	[ ]	[ ]
. . . .	[ ]	[ ]	[ ]
. . . .	[ ]	[ ]	[ ]

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

(325)

Nomina degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1978, con il quale si è proceduto all'assegnazione alle sessantatre segreterie comunali della classe seconda dei vincitori del concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1978, con il quale in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si è proceduto all'assegnazione di venti segreterie comunali della classe seconda risultate vacanti ed altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Ritenuto che, per effetto di rinunce e di trasferimenti ad altre sedi dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti undici segreterie comunali della classe seconda e che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, occorre procedere alla nomina ed assegnazione dei candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonché delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1976 in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 20 gennaio 1979:

1) Faraldo Alberto: Trentola Ducenta (Caserta);
2) Potenza Giuseppe Mario: Ceglie Messapico (Brindisi);
3) Contessa Vito: Augusta (Siracusa);
4) Raso Bernardo G. D.: Vimodrone (Milano);
5) Ninotta Michele: Vittoria (Ragusa);
6) Paramatti Giovanni: Garlasco (Pavia);
7) Vaglia Franco: Borgo S. Lorenzo (Firenze);
8) Ciocchetta Ivo: Cons. Fiesso d'Artico - Campagna Lupia (Venezia);
9) Liuzzo Rampino Wladimiro: Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);
10) Carano Stefano: Polistena (Reggio Calabria);
11) Palmieri Angelo Giuseppe: Mariano Comense (Como).

I predetti candidati sono nominati segretari generali di 2ª classe, a decorrere dal 20 gennaio 1979.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine previsto comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(326)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in scienza delle preparazioni alimentari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Faustino Tanara, 33, Roma, tel. 0521/72841.

(73)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica

Alla lettera *f)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 ottobre 1978, concernente il bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 7 dicembre 1978, ove è detto: «un posto al laboratorio degli alimenti; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o scienze delle preparazioni *chimiche*», leggasi: «un posto al laboratorio degli alimenti; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o scienze delle preparazioni *alimentari*».

(74)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(70/S)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(66/S)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Dipartimento di accettazione e di emergenza:

tre posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

tre posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di medicina generale;

quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente del laboratorio di analisi;

tre posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di anestesia.

Sezione di neonatologia annessa alla divisione di pediatria:

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria;

tre posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. Saranno inoltre tenute presenti le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(91/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(67/S)

OSPEDALE «PARADISO» DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(68/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(76/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pneumologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(71/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(72/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(73/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(74/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(75/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. 36.

Contributi regionali ai comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 18 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge-quadro sulla riforma dell'assistenza pubblica e di quella regionale che determinerà gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-sanitari, la Regione promuove la istituzione di una serie di servizi da parte dei comuni per favorire il diritto del minore ad usufruire di un periodo di vacanze adeguato alle esigenze dello sviluppo della sua personalità e per evitare l'emarginazione dell'anziano mediante esperienze di vita comunitaria.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente articolo, i comuni anche consorziati tra loro, convenzionandosi con enti, comunità montane, istituzioni ed organismi che operano nel settore, organizzano soggiorni estivi ed invernali per minori ed anziani in zone climatiche opportunamente individuate.

I comuni possono altresì organizzare centri diurni a carattere permanente per l'attività ricreativa purché in luoghi idonei e avvalersi di personale specializzato.

Art. 3.

Destinatari degli interventi sono i minori dagli anni 6 agli anni 14 e gli anziani autosufficienti di età superiore ai 60 anni se uomini, ai 55 se donne.

In relazione alle disponibilità finanziarie, i comuni, con deliberazione consiliare, stabiliscono i criteri per l'ammissione alla fruizione gratuita dei servizi, dando la priorità agli appartenenti a famiglie in condizioni economiche oggettivamente più disagiate e quote di partecipazione per altri utenti.

Il periodo dei soggiorni climatici non potrà essere inferiore ai giorni venti per quelli estivi e ai giorni dieci per quelli invernali.

Art. 4.

La Regione assume l'onere conseguente alle provvidenze di cui ai precedenti articoli ripartendo fra i comuni della Regione lo stanziamento annuo disponibile in bilancio, in base al numero degli abitanti ed alla condizione socio-economica dei singoli comuni.

I comuni possono integrare il fondo regionale con propri fondi per migliorare l'intervento.

Art. 5.

Spetta ai comuni esercitare la vigilanza sui soggiorni tramite ufficiali sanitari, operatori ed esperti.

Art. 6.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 1.500.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per finanziamento di leggi in corso di adozione (cap. 349).

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

	Stanziamento di competenze	Stanziamento di cassa
	—	—
Cap. 341-*bis*. — Contributi regionali ai comuni per soggiorni climatici in favore di minori ed anziani	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 349 (532 - 533) . . .	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000
Cap. 349	L. 350.000.000	L. 350.000.000
	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. 37.

Norme in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 18 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1.
Limiti

Le norme della presente legge si applicano alle opere pubbliche, o di pubblico interesse, che si realizzano nel territorio regionale, con o senza l'intervento finanziario della Regione, con esclusione delle opere di competenza dello Stato.

Titolo II

INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE

Art. 2.
Contributi regionali

L'intervento finanziario della Regione nel settore delle opere pubbliche o di pubblico interesse è regolato dalle norme del presente titolo.

Art. 3.
Soggetti

I soggetti che possono ottenere finanziamenti regionali, ai sensi della presente legge, sono in ordine prioritario:

a) i comuni;

b) le province;

c) le comunità montane;

d) gli enti ospedalieri;

e) i consorzi dei soggetti di cui ai precedenti punti *a*) e *b*);

f) gli altri enti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse.

Art. 4.

Opere

Le opere ammissibili a contributo regionale sono:

A) IDRAULICA:

Sistemazioni idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, opere idrauliche per la salvaguardia degli abitati e delle opere pubbliche; opere lacuali, fluviali; acquedotti e opere connesse; fognature e opere connesse; opere per l'irrigazione.

B) TRASPORTI:

Strade, porti, opere marittime, aeroporti, ferrovie e opere connesse.

C) EDILIZIA:

Edilizia residenziale pubblica, direzionale e terziaria; edilizia scolastica, opere e servizi socio-assistenziali e sanitari, ospedali; impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.

D) DIFESA DELL'AMBIENTE:

Opere per il disinquinamento dell'aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese le opere per il loro smaltimento o riutilizzazione, opere igieniche (cimiteri, mattati, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni pubblici).

E) TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FONTI ENERGETICHE:

Linee elettriche, oleodotti, gasdotti, ecc.

F) URBANIZZAZIONE (ALTRE OPERE):

Impianti di pubblica illuminazione, reti urbane di distribuzione di gas, parchi urbani e giardini, infrastrutture per zone destinate, dagli strumenti urbanistici, all'industria e all'artigianato, opere assimilabili.

G) OPERE DIVERSE (ALTRE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE).

Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti, ecc.) opere di difesa, di consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere; adeguamento, sistemazione di edifici di proprietà privata da utilizzare per pubblici servizi, con vincolo di destinazione non inferiore a venti anni.

Gli interventi possono riguardare: la costruzione ex novo delle opere, ovvero l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento, la sistemazione e riattamento di opere e immobili esistenti, ovvero l'acquisizione di immobili.

Sono altresì ammissibili a contributo regionale i lavori per:

a) la salvaguardia statica di opere di interesse artistico e storico, di cui alla legge statale 1° giugno 1939, n. 1089, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione di questi ultimi interventi;

b) la manutenzione straordinaria di opere di edilizia scolastica, compresa scuola materna, asili nido, edilizia ospedaliera, opere stradali, compresa segnaletica stradale, opere idrauliche e di bonifica.

Art. 5.

Modalità di intervento finanziario

L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) *in conto capitale*: in unica soluzione, o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità del bilancio poliennale regionale;

b) *mediante contributi pluriennali*: in misura costante annua, per durata variabile da un minimo di venti anni ad un massimo di trentacinque anni.

L'intervento finanziario in conto capitale può coprire, fino ad un massimo del 100 %, le spese riconosciute necessarie per la realizzazione dell'opera a termini del successivo art. 6.

I contributi annui costanti vengono concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo, alle condizioni stabilite dalla Cassa depositi e prestiti salvo quanto disposto dal successivo comma.

Nel caso in cui la Cassa depositi e prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilità, sia pure provvisoria, alla concessione del mutuo, il contributo di cui al precedente punto *b*), per i soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del precedente art. 3, potrà essere concesso nella misura necessaria a coprire l'onere di ammortamento del mutuo alle condizioni praticate da diverso istituto mutuante.

Al maggiore onere derivante si farà fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 6.

Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili a contributo sono quelle necessarie per:

1) esecuzione di lavori impianti e forniture;

2) acquisizione di immobili compresi oneri connessi, come da disposizioni di legge vigenti in materia;

3) I.V.A. nella misura come per legge;

4) arredamento fisso a mobile;

5) spese generali in misura proporzionale a quelle effettivamente sostenute, per lavori, impianti, forniture, acquisizione di immobili (valutate al netto dell'eventuale ribasso d'asta o comprensivo dell'eventuale aumento d'asta) tenuto conto dei compensi per revisione prezzi;

6) indennità ad enti e privati, connesse alla realizzazione delle opere pubbliche.

Le spese generali comprendono i compensi di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere, nonché le spese per le indagini necessarie per la realizzazione dell'opera e spese a questa assimilabili.

Le spese generali ammissibili a contributo sono liquidate all'ente interessato, a forfait. Le stesse non possono superare in ogni caso i seguenti valori limite:

10 % per importi fino a L. 100.000.000;

5 % per importi oltre L. 2.000.000.000.

Per importi intermedi si applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori limite.

Gli stessi valori limite sono ridotti del 50 % quando alla progettazione e direzione lavori provvedono tecnici dipendenti degli enti interessati.

Il prelievo di somme per spese generali può avvenire nella misura massima del 50% subito dopo l'approvazione del progetto.

Nel caso di progetti stralcio i suddetti valori limite si intendono comprensivi anche delle spese per la compilazione del progetto generale di massima ovvero dell'eventuale aggiornamento dello stesso.

Sono altresì ammissibili a contributo per una stessa opera le eventuali maggiori spese, per:

a) gare in aumento, a seguito di licitazioni private o appalti-concorso;

b) revisione prezzi, compresa I.V.A. relativa e riserve non imputabili a fatti od omissioni dell'ente beneficiario del contributo;

c) lavori di variante e suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalità dell'opera, da parte della giunta regionale, comunque dovuti a fatti e circostanze non prevedibili al momento della progettazione.

Art. 7.

Piani e programmi

L'intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse, avviene mediante « Piani pluriennali », articolati per settori, tipologia e aree di intervento ed approvati dal consiglio regionale.

Nel quadro di tali piani la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, formula ed approva i programmi annuali di finanziamento tenuto anche conto delle disponibilità annuali di bilancio e dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.), approvati dagli enti obbligati, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I piani pluriennali e i programmi annuali di finanziamento di opere pubbliche sono predisposti da un gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla giunta regionale.

La giunta regionale relaziona sullo stato di attuazione delle opere pubbliche già finanziate in sede di presentazione al consiglio regionale del bilancio annuale.

Art. 8.

Concessione del contributo

I contributi regionali sono concessi dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Quando trattasi di contributi pluriennali in misura costante annua, il decreto di concessione è emesso anche in mancanza di progetto approvato entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma annuale di finanziamento in favore della Cassa depositi e prestiti alle condizioni da questa praticate al momento della emissione del decreto.

Negli altri casi il decreto è emesso dopo l'approvazione del relativo progetto.

Ove dovessero ricorrere le circostanze di cui al penultimo comma dell'art. 5 sub *a*) - sarà emesso successivo decreto di rettifica.

I contributi finanziari decadono se entro dodici mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, l'ente interessato non presenta all'assessorato ai lavori pubblici il provvedimento di approvazione del progetto, completo degli elaborati tecnici.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del precedente comma verranno utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento degli esercizi finanziari successivi con apposito provvedimento della giunta regionale.

La giunta regionale può autorizzare, a richiesta degli enti interessati, la devoluzione del contributo accordato, in favore di opere diverse da quelle finanziate purché nell'interesse dello stesso ente, e a condizione che ciò non comporti maggiorazione dell'impegno già assunto e sempre che tali opere non siano in contrasto con il piano pluriennale di cui all'art. 7.

Art. 9.

Erogazione del contributo

a) *Contributi in conto capitale.*

I contributi in conto capitale, quando si tratti dei soggetti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), del precedente art. 3, sono accreditati per l'intero loro ammontare, salvo diverse disposizioni legislative speciali a favore degli enti interessati e depositati su appositi conti correnti, intestati agli enti stessi, presso la tesoreria della regione Puglia.

Quando l'intervento finanziario in conto capitale è rateizzato, la sua erogazione avviene secondo rate annuali, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo sub *a*).

In questi casi l'opera potrà essere realizzata in unica soluzione, tenuto conto dell'importo complessivo ammesso a contributo.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito provvede al pagamento delle spese, su ordini emessi dall'ente competente, corredati dalla documentazione giustificativa, approvata dallo stesso ente.

Sulla documentazione non è richiesto alcun parere, controllo, o visto da parte degli organi regionali.

Il pagamento delle somme regolarmente autorizzate avviene direttamente in favore dei destinatari interessati.

Nel caso di finanziamento pluriennale, potrà farsi luogo, a richiesta dell'ente interessato, all'accreditamento anticipato delle rate annuali quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

b) *Contributi costanti annuali.*

I contributi in annualità sono erogati direttamente agli enti interessati, a decorrere dall'impegno di spesa della prima annualità, quando gli enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri, ovvero agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Titolo III

PROCEDURE

Art. 10.

Modalità di realizzazione delle opere

Alla realizzazione delle opere gli enti provvedono in uno dei modi seguenti:

a) direttamente, mediante appalto, con affidamento della progettazione e direzioni lavori ai propri uffici tecnici ovvero a liberi professionisti;

b) in concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere, comprese procedure di esproprio, a enti, imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni. L'affidamento in concessione avviene mediante pubblico bando, su schema tipo, da approvare dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle opere di acquedotto, sia interne che esterne, ai centri abitati, provvede l'Ente autonomo acquedotto pugliese, in base ad apposite convenzioni, sempre che si tratti di centri alimentati da detto E.A.A.P.

Allo stesso E.A.A.P. possono essere affidate in esecuzione mediante convenzione, opere di fognatura nera, impianti epurativi, opere di fognatura pluviale.

Art. 11.

Approvazione dei progetti

I progetti di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui ai punti *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 3 sono approvati dai rispettivi organi competenti, salvo i pareri previsti dalla vigente legislazione in materia.

Sui progetti va comunque acquisito il preventivo parere del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente interessato, e nel caso di opere igienico-sanitarie anche quello dell'ufficiale sanitario.

In mancanza di un proprio ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, il parere sul progetto è espresso, entro trenta giorni dalla data della richiesta, dal competente ufficio del genio civile.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma il parere si considera favorevole.

I progetti di importo superiore a lire 500 milioni devono acquisire il preventivo parere del comitato regionale tecnico amministrativo, sempre che si tratti di progetti generali completi.

Non sono soggetti al perere del C.R.T.A., anche se di importo superiore a lire 500 milioni, i progetti stralcio, quando questi si riferiscono a progetti generali già esaminati favorevolmente da parte del C.R.T.A. e non ne modificano la natura e le caratteristiche essenziali.

I pareri favorevoli senza osservazioni del C.R.T.A. sono comunicati immediatamente agli enti interessati.

I progetti concernenti lavori soggetti a particolare normativa in materia di edilizia asismica e di consolidamento e trasferimento degli abitati devono acquisire in ogni caso il preventivo visto di autorizzazione da parte del competente ufficio del genio civile da richiamare espressamente nella delibera di approvazione del progetto.

Le deliberazioni di approvazione dei progetti di opere pubbliche emesse da comuni, province, comunità montane e loro consorzi sono esecutive ai sensi del'art. 130 della Costituzione.

I progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza dei soggetti diversi da comuni, province, comunità montane e loro consorzi, sono approvati, con decreto del presidente della giunta regionale, su parere del coordinatore dell'ufficio del genio civile competente, ovvero del C.R.T.A., nel caso di progetti generali e completi di importo superiore a L. 500.000.000.

Per i progetti stralcio, che non modificano la natura e le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, il parere è espresso dal coordinatore dell'ufficio del genio civile competente.

Art. 12.

Affidamento dei lavori

Alla esecuzione di opere pubbliche realizzate direttamente dagli enti interessati si provvede mediante imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, ovvero a mezzo di ditte artigiane, iscritte alla camera di commercio, quando l'importo dei lavori non superi l 100.000.000.

All'appalto dei lavori si procede mediante licitazione privata, appalto concorso, gara ufficiosa con offerta prezzi, nel rispetto della legislazione vigente.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed in aumento, salvo approvazione del presidente della giunta regionale, previo parere del genio civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale.

L'offerta risultata più vantaggiosa in sede di gara può essere migliorata prima della stipula del contratto.

Sulle maggiori spese conseguenti la gara in aumento, regolarmente approvata, la giunta regionale può concedere il contributo integrativo della Regione.

Ai soggetti di cui al precedente art. 3, esclusi quelli di cui alla lettera *f*) è consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata nei casi di somma urgenza in dipendenza di speciali ed eccezionali circostanze, ovvero quando si tratti di lotti di lavoro da realizzare in prosecuzione di altri lotti già ultimati od ancora in corso.

Nel caso di lavori ultimati è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

a) i nuovi lavori siano affidati al titolare del precedente appalto;

b) i nuovi lavori siano simili e complementari per natura a quelli oggetto del precedente appalto;

c) non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto di appalto precedente;

d) l'importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio di quello dell'appalto precedente;

e) l'impresa sia in possesso dei requisiti di idoneità generale e tecnica prescritti dall'albo nazionale dei costruttori;

f) nel bando del precedente appalto sia stata indicata la possibilità di ricorrere alla trattativa privata per i lotti successivi. Nel caso di lavori in corso devono ricorrere le circostanze di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *d*), *e*).

L'affidamento dei lavori a trattativa privata può avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in ribasso.

Sull'affidamento dei lavori a trattativa privata decide l'ente interessato, senza alcun preventivo parere regionale, con apposita delibera da approvare dal competente organo di controllo.

Sulla congruità dell'offerta posta a base della trattativa privata, si esprimono, a richiesta dell'organo di controllo, i competenti uffici dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ovvero, nel caso di appalti di importo superiore a L. 500.000.000, il C.R.T.A.

In caso di appalto-concorso o di gara con offerta prezzi, l'offerta più vantaggiosa è prescelta da apposita commissione presieduta dal rappresentante dell'ente che ha bandito il concorso.

La composizione della commissione è stabilita di volta in volta dall'ente interessato.

Nel caso di lavori affidati in delega o in concessione ad altro ente, la commissione di cui ai precedenti comma deve comprendere, tra i componenti, il rappresentante dell'ente concedente o delegante.

Art. 13.

Lavori di variante e suppletivi

Le perizie di variante e suppletive, pure comprensive di nuovi prezzi, e tutti gli atti inerenti la gestione tecnico-amministrativa delle opere, esclusa la revisione definitiva dei prezzi, sono approvati dagli enti interessati con le stesse procedure previste nella presente legge per l'approvazione dei progetti.

Le perizie di variante e suppletive possono utilizzare, senza preventive autorizzazioni, le economie realizzate nel corso dei lavori, ferma restando la funzionalità dell'opera.

Per le perizie di variante e suppletive di importo superiore a L. 500.000.000 il parere del C.R.T.A. è sostituito da quello del coordinatore dell'ufficio del genio civile competente, quando non vengano alterate la natura e la funzionalità dell'opera rispetto alle previsioni del progetto originario approvato.

Sulla ammissibilità a contributo regionale delle eventuali maggiori spese connesse a perizie di variante e suppletive decide la giunta regionale.

Art. 14.

Rendiconto finale

Gli enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al presidente della giunta, semestralmente, con scadenza al 30 giugno e al 30 dicembre lo stato di attuazione delle opere ammesse a contributo e trasmettono, a conclusione dei lavori, la contabilità finale degli stessi entro i termini fissati dai contratti di appalto.

Unitamente alla contabilità finale dei lavori appaltati gli enti trasmettono al presidente della giunta, per ogni operazione eseguita, il rendiconto delle spese sostenute con la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate o dei finanziamenti concessi.

Le opere ammesse a contributo regionale sono soggette a collaudo a termini del successivo art. 25.

Il presidente della giunta con apposito provvedimento approva i certificati di collaudo e, sulla base di quelle risultanze e dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva da ammettere a contributo regionale.

Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l'importo totale impegnato per la realizzazione dell'opera né comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'ente o del direttore dei lavori.

Titolo IV

LAVORI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15.

Opere

Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:

1) il patrimonio e il demanio della Regione;

2) le opere già di competenza dello Stato, attribuite alla Regione;

3) le opere definite di interesse regionale dalla giunta regionale o da legislazione speciale.

Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.

Alla esecuzione delle suddette opere provvede l'assessorato competente:

direttamente a mezzo degli uffici del genio civile;

in concessione con affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori da enti, imprese, consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare.

Gli uffici del genio civile possono provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3 per incarico della giunta regionale, purché si tratti di opere ammesse a contributo, in conto capitale, nella misura del 100 %.

Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle comprese nel precedente art. 6 a meno delle spese generali, quando l'opera è progettata, diretta e collaudata da uffici della Regione.

Art. 16.

Compilazione e approvazione dei progetti

I progetti delle opere affidate in esecuzione agli uffici del genio civile sono compilati, senza compensi, da tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze professionali ovvero per opere di particolare rilevanza tecnica, previa deliberazione motivata dalla giunta regionale, e per mandato della stessa, da liberi professionisti dietro pagamento dell'onorario professionale così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

I progetti sono approvati dal presidente della giunta regionale, su parere del comitato regionale tecnico amministrativo, quando si tratti di opere di importo superiore a L. 300.000.000.

Art. 17.

Procedure

Quando i lavori sono eseguiti direttamente, alla loro realizzazione si provvede mediante appalto o in economia con contratti di cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa da esperire in uno dei modi previsti dalle leggi vigenti.

L'importo dei lavori da eseguire in economia non può superare L. 500.000.000.

Se la gara si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dal primo esperimento, al migliore offerente, anche se trattasi di unica offerta in aumento, salvo l'approvazione del presidente della giunta regionale, previo parere del genio civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la giunta regionale.

E' consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12.

La valutazione di tali circostanze, unitamente alla congruità dell'offerta, è demandata:

a) al presidente della giunta regionale, quando trattasi di appalti di importo superiore a L. 300.000.000;

b) al coordinatore dell'ufficio, che provvede alla esecuzione dell'opera, negli altri casi.

Le perizie di varianti e suppletive, comprensive di eventuali nuovi prezzi, sono approvate con apposito provvedimento dal coordinatore dell'ufficio che esegue l'opera quando sia assicurata, senza maggiore spesa, la realizzazione del programma costruttivo del progetto approvato, anche se con utilizzazione delle somme rivenienti da eventuali ribassi d'asta, imprevisti, economie di lavori e forniture.

Nei casi diversi le perizie di variante e suppletive sono approvate dal presidente della giunta regionale, previo parere tecnico, espresso dal comitato regionale tecnico amministrativo, per i progetti di importo superiore a L. 300.000.000.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la giunta regionale.

Le sospensioni dei lavori e le eventuali proroghe della data di ultimazione degli stessi sono definite dal competente coordinatore dell'ufficio che esegue l'opera, entro limiti e forme tali da non provocare, a nessun titolo, maggiori oneri finanziari per la Regione.

Nei casi diversi la competenza è del presidente della giunta regionale.

Quando i lavori sono eseguiti in economia, i relativi fondi sono accreditati al coordinatore dell'ufficio del genio civile competente presso la tesoreria provinciale della Regione.

A conclusione dei lavori il coordinatore dell'ufficio che ha eseguito l'opera rassegna al presidente della giunta la contabilità finale dei lavori, per i provvedimenti di collaudo ai sensi del successivo art. 25.

Titolo V
NORME GENERALI

Art. 18.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità

Il provvedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse, emesso nei modi e termini previsti nei precedenti articoli, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori, ove tali effetti non siano stati previsti nelle leggi di finanziamento delle opere stesse.

Gli effetti di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data di approvazione del progetto.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nel caso di acquisizione di immobili.

Art. 19.
Acquisizione delle aree

Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, anche se non ammesse a finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori, qualunque siano le opere ed i soggetti interessati.

Il presidente della giunta regionale esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità e delle retrocessioni, e relativi atti preparatori, per tutte le opere di competenza regionale e per quelle non ricadenti nella delega di cui al successivo art. 20.

Art. 20.
Deleghe

In aggiunta alle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono delegati ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e di relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto.

Sono altresì delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle da realizzare nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi.

Sulle eventuali opposizioni od osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi e nei modi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si pronuncia, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.

Le pronunce sono vincolanti per gli enti delegati.

Qualora l'opera interessi il territorio di più comuni, le funzioni delegate, con il presente articolo, sono esercitate dalla provincia.

Nel caso di opere interessanti il territorio di più province, si applicano le norme di cui al precedente art. 19.

Art. 21.
Disciplina degli appalti

Gli appalti delle opere pubbliche comunque ammesse a finanziamento regionale sono disciplinate dalle norme del capitolato generale di appalto relative alle opere di conto dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e dalle norme statali vigenti in materia, purchè non in contrasto con quelle regionali.

Art. 22.
Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali delle opere previste dalla presente legge è disciplinata dalle norme della legge regionale 5 settembre 1977, n. 29.

Art. 23.
Anticipazione alle imprese

E' consentita in favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori la concessione di una anticipazione sul prezzo netto delle opere appaltate nella misura massima del 20 % dello stesso prezzo.

La concessione dell'anticipazione è deliberata dalla giunta regionale nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle leggi dello Stato.

Il recupero della somma anticipata può essere effettuato dopo l'esecuzione della metà dell'importo netto dei lavori appaltati.

Art. 24.
Nuovi prezzi

Gli eventuali nuovi prezzi da definire nel corso dei lavori vanno riferiti alla data dell'accordo che deve risultare da apposito verbale fiscalmente registrato.

Art. 25.
Collaudo delle opere

Per il collaudo delle opere pubbliche o di pubblico interesse, comunque finanziate dalla Regione, è istituito l'albo regionale dei collaudatori.

All'albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza:

ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali.

L'albo è approvato e aggiornato con delibera della giunta.

Il collaudo di un'opera può essere affidato a conclusione dei lavori o in corso d'opera.

Per opere di particolare importanza può essere nominata una commissione di collaudo comprendente funzionari amministrativi in servizio presso l'amministrazione regionale.

Per i lavori di importo non superiore a lire 50 milioni, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il collaudo di un'opera pubblica costituisce prestazione professionale anche per i dipendenti della Regione e va retribuita direttamente agli interessati in base alla tariffa professionale dell'ordine cui il collaudatore ha titolo per appartenere.

Alla nomina del collaudatore e della commissione di collaudo provvede il presidente della giunta regionale. Lo stesso presidente approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.

Art. 26.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

L'autorizzazione, provvisoria o definitiva, è concessa con decreto del presidente della giunta regionale a seguito del parere del competente ufficio del genio civile e dei nulla-osta, o consensi di massima, degli enti previsti dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le domande di autorizzazione che comportino espropriazione o asservimenti devono essere anche notificate, a cura dell'ente interessato, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 111 del richiamato testo unico n. 1775, ai proprietari degli immobili interessati dai procedimenti coattivi.

In questi casi si può prescindere dagli adempimenti prescritti dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 27.

Norme transitorie

I soggetti di cui alla lettera *f)* del precedente art. 3, possono beneficiare delle condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 5 della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, per utilizzare i contributi pluriennali già concessi, negli esercizi finanziari precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Delega all'assessore

L'assessore ai lavori pubblici, se delegato dal presidente della giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

Art. 29.

Abrogazioni

Sono abrogati: la legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2; la legge regionale 23 giugno 1976, n. 16; gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3, e ogni altra legge o disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **38**.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 18 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **39**.

Norme di interpretazione ed integrazione dell'art. 85 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 18 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 85 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è così integrato:

« Il personale proveniente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale appartenente a ruoli atipici — quali i collocatori comunali — avente parametro 270 a seguito dell'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale.

Il servizio prestato nell'amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 18 agosto 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **40**.

Norme per l'esercizio venatorio nella regione Puglia per l'annata 1978-79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 18 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Puglia a parità di diritti e di doveri e nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate dall'art. 11 della citata legge n. 968 del 27 dicembre 1977.

Art. 3.

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

L'esercizio venatorio nel territorio della regione Puglia, può essere esercitato esclusivamente nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di:

Mercoledì - giovedì - domenica:

a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:

quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), calandro (*Anthus campestris*), prispolone (*Anthus trivialis*) e merlo (*Turdus merula*).

b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella di acqua (*Gallinula chloropus*).

c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:

passero (*Passer Italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), storno (*Sturnus vulgaris*), porciglione (*Rallus acquaticus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepesa*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Capella gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), frullino (*Lymocryptes minimus*), chiurlo (*Numenius arquata*), pittima minore (*Limosa lapponica*), pettegola (*Tringa totanus*), donnola (*Mustela nivalis*), volpe (*Vulpes vulpes*), piviere (*Charadrius apricarius*) e combattente (*Prilomahus pugnax*).

d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:

mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), lepre bianca (*Lepus timidus*), camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*), capriolo (*capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus capreilus*), cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda.

Uccelli: pernice bianca (*Lagopus Mutus*), fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fringuello (*Fringilla coelebs*), pispola (*anthus pratensis*), peppola (*Fringilla montifringilla*), frosone (*coccothrau-*

stes coccothraustes), strillozzo (*Emberizza calandra*), colino della Virginia, verdone (*Chloris chloris*), fanello (*Carduelis Cannabina*) e spioncello (*Anthus spinoletta*).

e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:

beccaccia (*Scolopax rusticola*).

f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:

cappellaccia (*Galerida cristata*), tottavilla (*Lullula arborea*), allodola (*Alauda arvensis*), cesena (*Turdus Pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus Philomelos*), tordo sassello (*Turdus Iliacus*), taccola (*Coloeus monedula*), corvo (*Corvus frugilegus*), cornacchia nera (*Corvus corone*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*).

g) Specie cacciabili dal 1° novembre 1978 fino al 31 gennaio 1979:

cinghiale.

Art. 5.

L'esercizio venatorio ha inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

agosto: dalle 5,30 alle ore 20,15;
settembre: dalle 6,00 alle ore 19,30;
ottobre: dalle 6,00 alle ore 17,40;
novembre: dalle 6,15 alle ore 16,45;
dicembre: dalle 6,45 alle ore 16,30;
gennaio: dalle 7,00 alle ore 17,00;
febbraio: dalle 6,30 alle ore 17,40;
marzo: dalle 5,45 alle ore 18,15.

I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all'osservatorio di Brera.

Art. 6.

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti all'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 7.

Per ciascuna giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia e secondo eventuale regolamento provinciale;

selvaggina migratoria: trenta capi complessivi di cui: dieci colombacci; dieci tra palmipedi e trampolieri e cinque beccacce.

Nessuna limitazione è prevista per passeri e storni.

Art. 8.

Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione.

Art. 9.

Pr quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la regione Puglia provvederà ad emanare i relativi regolamenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

In attesa dell'emanazione dei sopra citati regolamenti, il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia previste dal regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 10.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da cerca è consentita dal 20 luglio 1978 al 14 agosto 1978.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito è, invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10 settembre 1978 nei soli giorni di: martedì e venerdì.

Dopo il 31 dicembre 1978 è vietato l'uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 1979 e per eventuali battute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli enti delegati.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.

Art. 11.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le pratiche inerenti l'applicazione del presente calendario venatorio.

Tale tesserino, valido in tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'ente di cui al precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di residenza nel territorio provinciale.

Il tesserino è stampato a cura della regione Puglia.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi complessivamente abbattuti.

Le amministrazioni provinciali pugliesi sono tenute a comunicare all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.

Art. 12.

Nel territorio regionale è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali qualora già costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d'acqua e per le specie acquatiche consentite;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'art. 18 della legge n. 968/77, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico e elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si esercita l'industria della pesca o la pescicoltura, nonché dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ingulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai sensi di legge, salvo restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

v) la posta alla beccaccia e l'esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

y) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,50 e la larghezza di almeno m 3,00.

I proprietari di detti fondi provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.

z) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione quando arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;

w) ogni forma di uccellagione salvo che per i fini previsti dall'art. 18 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977;

k) l'esercizio venatorio nelle seguenti località interessate da intenso fenomeno turistico (già istituite e disciplinate ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina (Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d'Otranto (Lece - località Alimini); in questa ultima località il divieto è limitato al periodo 20 agosto 1978-2 ottobre 1978.

Art. 13.

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, la vigilanza all'applicazione della presente legge è affidata ai guardiacaccia dipendenti dall'amministrazione provinciale, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie-protezionistiche nazionali riconosciute. E' affidata altresì, agli ufficiali, sottufficiali e guardie di finanza, del Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri.

I guardiacaccia dipendenti dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito del territorio di ciascuna provincia.

Art. 14.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 15.

E' istituito nel bilancio regionale a decorrere dall'esercizio 1978 il seguente capitolo: cap. 25-*bis* (C.N.I.) « Spesa per la stampa, distribuzione e rilascio del tesserino previsto ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ».

All'onere previsto di L. 15.000.000 per l'anno 1978 si farà fronte con riduzione di pari importo dal cap. 18 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 18 agosto 1978

ROTOLO

(10264)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1978, n. **49.**

Norme di integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 41, che disciplina l'inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'inquadramento del personale interessato ancora non inserito nei ruoli organici regionali il servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto servizio sociale case ai lavoratori - ISSCAL, è riconosciuto secondo i criteri fissati dall'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli stessi fini il ruolo istituito presso il suddetto istituto è equiparato al ruolo istituito presso la Gestione case lavoratori - GESCAL, e il servizio prestato prima della immissione nel ruolo medesimo è equiparato a quello non di ruolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1978, n. **50.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 15 del 18 febbraio 1974, concernente la costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le norme transitorie contenute nell'art. 25 della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, si applicano anche nei confronti degli organi di cui all'art. 8 della stessa legge successivi a quelli di prima costituzione, e comunque non oltre al 30 giugno 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 settembre 1978.

(9952)

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. **51.**

Finanziamento del progetto di intervento denominato: « Tutela igienica del lago di Bracciano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in relazione agli obiettivi ed alle finalità indicate nel progamma regionale di sviluppo per il periodo 1977-81, e autorizzata a porre in essere interventi destinati ad assicurare la tutela igienica del lago di Bracciano mediante la difesa del lago stesso dall'inquinamento, la protezione delle risorse geoidrologiche, la salvaguardia del patrimonio naturale e dell'ambiente nonchè il miglioramento delle condizioni igieniche negli abitati dei comuni del comprensorio.

Al fine di garantire il perseguimento degli indicati obiettivi, la Regione, nel rispetto della vigente normativa, curerà il coordinamento delle attività urbanistiche dei comuni del comprensorio anche attraverso la promozione di un piano intercomunale di assetto del territorio.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo la regione Lazio è autorizzata a concedere contributi in capitale nella misura del cento per cento della spesa necessaria per la costruzione delle seguenti opere al costituendo consorzio del bacino idrico sabatino (C.O.BI.S.) e ove questo non fosse costituito e funzionante entro il 1° novembre 1978, ai comuni di Bracciano, Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Oriolo Romano e Roma:

a) impianto di trattamenti dei liquami;

b) completamento della fognatura circumlacuale;

c) collegamento delle reti comunali alla fognatura circumlacuale e relativi impianti di sollevamento e impianti elettrici di alimentazione.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettera *a*), della presente legge è prevista per l'anno 1978 la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi sul capitolo di bilancio n. 318261 cui è data la seguente denominazione: « Opere igieniche primarie per la tutela del lago di Bracciano ».

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo n. 318261 viene attribuito lo stanziamento di lire 1.250 milioni.

Alla suddetta spesa di lire 2.500 milioni, in termini di competenza, e di lire 1.250 milioni, in termini di cassa, si fa fronte riducendo per gli stessi importi gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 318299 « Fondo globale ».

Nell'area progettuale « Programmazione territoriale, tutela dell'ambiente e utilizzazione delle risorse » del bilancio pluriennale 1978-81, codice 0500 è inserito il progetto operativo « Tutela igienica del lago di Bracciano » con il numero di progetto 512 e sono contemporaneamente apportate le variazioni conseguenti alla presente legge per l'anno 1978.

Con legge di approvazione dei successivi bilanci annuali verra determinata la quota di spesa occorrente per la realizzazione delle restanti opere comprese nelle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 *settembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. **52.**

Norme di integrazione della legge regionale 23 settembre 1974, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale 23 settembre 1974, n. 65 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'inquadramento del personale interessato ancora non inserito nei ruoli organici regionali, il servizio prestato dal personale delle associazioni allevatori presso lo Stato e la Regione è riconosciuto ai soli effetti economici, come servizio non di ruolo secondo i criteri fissati dall'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21 e dalla legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 *settembre* 1978.

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1978, n. **53.**

Finanziamento del progetto di intervento denominato « Isole Pontine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in relazione agli obiettivi ed alle finalità indicate nel programma regionale di sviluppo per il periodo 1978-81, è autorizzata a porre in essere interventi nelle isole Pontine destinati al loro risanamento igienico-sanitario, alla loro dotazione idropotabile nonchè alla creazione di infrastrutture al servizio e per lo sviluppo dell'attività turistica.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo la regione Lazio è autorizzata ad intervenire direttamente o mediante la concessione di contributi in capitale nella misura del cento per cento della spesa necessaria:

a) per la costruzione degli impianti nell'isola di Ponza e Ventotene per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

b) per l'effettuazione degli studi di fattibilità per l'approvvigionamento idrico;

c) per la realizzazione delle opere per l'approvvigionamento idrico e relativi serbatoi e reti di distribuzione, per le fognature e per i depuratori.

Art 3.

Per le finalità di cui alla presente legge è prevista per l'anno 1978 la spesa di lire 1.000 milioni in temini di competenza e di cassa da iscriversi al cap. 318260 del bilancio cui è data la seguente denominazione: « Interventi finanziari della Regione

nelle isole Pontine destinati al loro risanamento igienico-sanitario, alla loro dotazione idropotabile con relativi studi di fattibilità progettuale, alla creazione di infrastrutture al servizio e per lo sviluppo dell'attività turistica».

Alla suddetta spesa di lire 1.000 milioni si fa fronte riducendo di eguali importi gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 318299 « Fondo globale ».

Nell'area progettuale « Programmazione territoriale, tutela dell'ambiente e utilizzazione delle risorse », codice 0500, del bilancio pluriennale 1978-81 sono apportate le conseguenti variazione per l'esercizio 1978.

Alla individuazione e determinazione delle quote di spesa a carico degli esercizi successivi al 1978 si provvederà con leggi di bilancio.

La giunta regionale, su proposta del competente comparto, approva i piani annuali di intervento e ne determina le modalità di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 settembre 1978.

(9953)

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **54.**

Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consorzi di bonifica operanti nella Regione che, per configurazione e tipo di assetto idraulico e infrastrutturale del territorio, hanno accumulato passività determinate dalla esecuzione di opere ed attività pubbliche, nonché dalla manutenzione di opere particolarmente onerose e dalla realizzazione di interventi a proprio totale carico, può essere concessa l'autorizzazione a contrarre mutui decennali assistiti da un contributo della Regione nella misura dell'ottanta per cento della quota interessi.

Art. 2.

Sono ammessi al contributo i mutui già in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, purché perfezionati successivamente al 1° gennaio 1978.

Art. 3.

Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge i mutui contratti dai consorzi aventi una contribuzione ordinaria media inferiore a L. 8.000 per ettaro, sulla base del bilancio e dei ruoli per contributo generale di bonifica dell'anno precedente a quello di richiesta del contributo.

Non sono, altresì, ammessi al contributo di cui alla presente legge i mutui già assistiti dal concorso statale nel pagamento delle rate di ammortamento e/o da altre provvidenze pubbliche.

Art. 4.

La Regione erogherà il proprio contributo dietro presentazione da parte dei consorzi di bonifica di un documento bancario attestante l'avvenuto pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui.

Art. 5.

L'onere complessivo derivante dall'appplicazione della presente legge ammonta a lire 500 milioni per l'anno 1978.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione 1978, n. 101163, con la seguente denominazione: « Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica », con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di lire 100 milioni in termini di cassa.

Detta somma viene prelevata per i suddetti importi dal cap. 101299 « Fondo globale ».

Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Le suddette variazioni saranno riportate nel bilancio pluriennale 1978-81, all'area progettuale n. 0100.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1978.

(9954)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790160)